

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3614-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato n. 3614)

approvato dal Senato della Repubblica l'11 novembre 2005

(V. Stampato Camera n. 6178)

modificato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 dicembre 2005*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2006, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2006 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006. Il Ministro dell'economia e

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 1, si veda la Terza Nota di variazioni)

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. *Identico.*

(Per le modifiche alla Tabella n. 2, si veda la Terza Nota di variazioni)

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 60.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno finanziario 2006, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2006, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-*bis* della legge 5 agosto 1978,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-*bis* della legge 5 agosto 1978,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 1.200 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 600 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate, le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in **900** milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 600 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2005 sono riferiti alla competenza dell'anno 2006 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree sottoutilizzate» (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'en-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

14. *Identico.*

15. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

trata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riasse-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

gnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2006, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum* dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

22. *Identico.*

23. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2006 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

25. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

24. *Identico.*

25. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

26. Per l'anno 2006 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

26. *Identico.*

27. *Identico.*

28. *Identico.*

29. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 «Contratti di programma» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione negli stati di previsione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

30. *Identico.*

31. *Identico.*

32. *Identico.*

33. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

delle amministrazioni interessate delle somme versate in entrata dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per essere destinate al cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico e di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, approvati dal Comitato dei ministri per la società dell'informazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e la cui realizzazione sia demandata al CNIPA d'intesa con le amministrazioni medesime.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

34. Per l'anno 2006, una quota delle entrate, nel limite di 100 milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 3, si veda la Terza Nota di variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo investimenti - incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, rese disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2006, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 4, si veda la Terza Nota di variazioni)

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 5, si veda la Terza Nota di variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza dei centri di responsabilità «Amministrazione penitenziaria» e «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2006.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2006, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 6, si veda la Terza Nota di variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2006 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2006.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2006, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio e funzionamento degli uffici all'estero, nonché

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta tesoro in valute inconvertibili e/o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 «Funzionamento» e 9.1.2.2 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica» e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 7, si veda la Terza Nota di variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dell'informazione» e dell'unità previsionale di base «Ricercatori università, enti ed istituzioni di ricerca» del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2006, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

6. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2006 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 8, si veda la Terza Nota di variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2006, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2006, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)

Identico
(Per le modifiche alla Tabella n. 9, si veda la Terza Nota di variazioni)

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

Identico
(Per le modifiche alla Tabella n. 10, si veda la Terza Nota di variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

come segue: 250 ufficiali ausiliari di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 55 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2006, è fissato in 134 unità.

5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2006, in conformità

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 11, si veda la Terza Nota di variazioni)

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 12, si veda la Terza Nota di variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 134;
- 2) Marina n. 645;
- 3) Aeronautica n. 157;
- 4) Carabinieri n. 410;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 5;
- 2) Marina n. 225;
- 3) Aeronautica n. 90;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 49;
- 2) Marina n. 12;
- 3) Aeronautica n. 15.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2006, in n. 102 unità.

4. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2006, in n. 1.290 unità.

5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2006, in n. 802 unità.

6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2006, in n. 440 unità.

7. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, i prelevamenti dal «Fondo a disposizione» di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle di-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».

10. Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 13, si veda la Terza Nota di variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

cazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2006, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

4. Per l'anno finanziario 2006 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» - capitolo 2827 - di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, alle pertinenti unità previsionali di base di conto capitale le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle politiche di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sviluppo» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Economia montana e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Per l'anno 2006, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di re-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sponsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta agli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra i capitoli allocati nell'unità previsionale di base 5.1.2.2 «Fondo unico per lo spettacolo» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 14, si veda la Terza Nota di variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

culturali, degli stanziamenti destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche e alle attività musicali in Italia e all'estero.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione e comunicazione» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2006, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di re-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

Identico

(Per le modifiche alla Tabella n. 15, si veda la Terza Nota di variazioni)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sponsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2006, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

finanziario 2006, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in euro 652.717.861.945 in termini di competenza ed in euro 667.609.732.301 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2006.

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2006, con le tabelle allegate.

Art. 18.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2006, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2006, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in euro **651.341.047.879** in termini di competenza ed in euro **666.232.918.235** in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2006.

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo)

Identico

Art. 18.

(Disposizioni diverse)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

6. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

9. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2005 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 8, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

12. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2006, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

14. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.

17. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

18. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

responsabilità e le unità previsionali di base di conto capitale degli stati di previsione interessati delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

20. Per l'anno finanziario 2006, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2006, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

23. Per l'anno finanziario 2006, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 19.

(Bilancio pluriennale)

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2006-2008, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

(Bilancio pluriennale)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

– Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi su mutui» (cap. 2256 e 2263).

– Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.1.2.7 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 2746); 4.1.2.8 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 «Interessi conti di tesoreria» (cap. 3100).

– Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4015).

– Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

– Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211 e 7212).

– Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

– Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e pa-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Identica

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

trimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501).

- Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

– Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

– Difesa del suolo: 6.2.3.4 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8582).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

– Trasporti terrestri: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055).

– Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap. 7841).

– Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7341).

– Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

– Segretariato generale: 3.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7101).

– Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 «Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca» (cap. 7000).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Identica

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

**A) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 2006**

899/ 004/ 1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2006	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATA	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	388.071.760.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	28.729.606.727
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI	1.873.929.923
TOTALE ENTRATE FINALI	418.675.296.650
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	232.665.751.229
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	651.341.047.879
RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)	418.801.366.727 428.154.446.632
RISPARMIO PUBBLICO	418.675.296.650 462.416.242.082
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-11.353.080.105 -43.740.945.432
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	418.675.296.650
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	418.649.032.850
SPESE FINALI DI CUI: SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	462.006.643.185
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	462.416.242.082 409.598.887
INDEBITAMENTO NETTO	-43.357.610.535
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)	418.675.296.650 651.341.047.879
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	-232.665.751.229

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 005/ 1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2006

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I (MIGLIAIA DI EURO)						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
ECONOMIA E FINANZE	5.108.590	150.232.806	25.619.679	756.369	72.027.646	253.745.080	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	98.038	353.021	4.074	2	-	455.134	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	338.560	69.154.761	1.213.163	-	-	70.706.484	
GIUSTIZIA	5.579.552	1.875.763	113.900	25.910	-	7.595.126	
AFFARI ESTERI	1.036.873	884.381	23.893	-	-	1.945.147	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	38.893.888	8.055.428	1.084.022	1	-	48.033.339	
INTERNO	9.308.032	12.833.449	301.665	8.745	-	22.451.890	
AMBIENTE E TERRITORIO	90.173	277.100	3.953	-	-	371.227	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	927.621	1.995.641	8.004	7.303	-	2.939.569	
COMUNICAZIONI	74.351	114.851	3.671	-	-	192.873	
DIFESA	16.488.313	249.780	293.881	288.674	-	16.320.647	
POLITICHE AGRICOLE	528.552	221.123	42.431	3.357	-	793.463	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	862.381	416.349	98.715	-	-	1.368.425	
SALUTE	157.043	1.058.034	20.955	-	-	1.236.033	
TOTALE	78.479.945	247.722.487	28.834.008	1.090.361	72.027.646	428.154.447	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2006

999/005/2

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE (MIGLIAIA DI EURO)			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
ECONOMIA E FINANZE	15.596.886	122.126	2.096.927	17.815.939	271.561.029	186.906.273	460.469.302
ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.922.513	-	-	1.922.513	2.377.647	-	2.377.647
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.173.835	-	-	1.173.835	71.880.318	-	71.880.318
GIUSTIZIA	223.915	-	-	223.915	7.819.041	-	7.819.041
AFFARI ESTERI	10.790	-	-	10.790	1.955.937	-	1.955.937
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.419.982	-	-	2.419.982	50.453.321	-	50.453.321
INTERNO	3.027.155	-	100.720	3.127.875	25.579.765	-	25.579.765
AMBIENTE E TERRITORIO	684.654	-	-	684.654	1.055.860	-	1.055.860
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	3.409.994	-	776.085	4.186.079	7.125.647	-	7.125.647
COMUNICAZIONI	45.743	-	-	45.743	238.616	-	238.616
DIFESA	1.461.523	-	-	1.461.523	17.782.171	-	17.782.171
POLITICHE AGRICOLE	474.773	-	133.311	608.084	1.401.547	-	1.401.547
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	286.130	-	186.751	474.881	1.843.306	16.533	1.859.839
SALUTE	105.983	-	-	105.983	1.342.016	-	1.342.016
TOTALE	30.843.875	122.126	3.295.794	34.261.795	462.416.242	188.924.806	651.341.048

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/006/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2006
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	398.361.759	1.920.965	1.705.347	25.042.471	145.356	1.158.807	12.166.264	10.319.905	30.987	9.617.422	480.469.303
ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.272	<<	<<	2.375.375	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.377.647
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	171.977	<<	<<	12.039.677	<<	<<	<<	<<	<<	59.668.664	71.880.318
GIUSTIZIA	17.657	<<	7.775.197	<<	<<	<<	<<	<<	<<	26.186	7.819.040
AFFARI ESTERI	1.595.899	203.595	<<	54.769	<<	<<	<<	3.477	98.397	<<	1.955.937
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.022.533	<<	<<	126.295	<<	<<	<<	<<	48.304.399	124	50.453.321
INTERNO	15.610.146	50.083	9.585.938	<<	<<	<<	<<	33.718	<<	299.881	25.579.766
AMBIENTE E TERRITORIO	613.180	4.573	<<	<<	491.508	46.619	<<	<<	<<	<<	1.055.880
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.095.578	69.904	299.324	4.424.157	329.956	865.324	<<	41.351	50	4	7.125.648
COMUNICAZIONI	465	<<	<<	102.073	4.326	<<	<<	129.985	567	1.200	238.616
DIFESA	421.489	14.304.965	2.808.160	82.380	9.436	17.767	11.724	9.436	<<	318.814	17.782.171
POLITICHE AGRICOLE	4.976	79.871	209.386	929.388	177.751	<<	175	<<	<<	<<	1.401.547
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	98	<<	<<	<<	19.911	<<	<<	1.639.009	<<	823	1.859.839
SALUTE	5.467	1	<<	10	620	<<	1.301.989	<<	<<	33.929	1.342.016
TOTALE	419.823.294	16.633.977	22.183.352	45.176.565	1.179.864	2.088.517	13.480.152	12.376.881	48.434.400	69.965.047	651.341.049

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 008/ 1
Allegato A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2006
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	REDDITI DAL LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	17.650.074	3.178.834	251.200	88.033.600	3.358.457	2.691.772
ATTIVITA' PRODUTTIVE	81.419	18.070	4.435	207.335	2.484	74.967
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	299.532	43.022	18.030	68.876.932	269.597	30.439
GIUSTIZIA	5.125.260	1.518.093	320.407	233.955	391.756	-
AFFARI ESTERI	871.259	192.397	14.622	22.636	73.338	-
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	36.157.730	906.441	2.295.855	7.646.978	3.590	680.311
INTERNO	7.463.309	1.584.310	507.424	12.565.081	201.560	10.329
AMBIENTE E TERRITORIO	54.908	170.926	3.790	110.317	-	21.391
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	757.829	231.784	46.794	1.087.615	343	807.012
COMUNICAZIONI	67.679	14.909	4.112	-	1.200	98.679
DIFESA	13.665.222	1.505.807	849.591	50.384	2.738	-
POLITICHE AGRICOLE	467.208	48.761	29.314	163.867	289	83.029
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	808.546	86.040	47.114	323.849	77.132	15.313
SALUTE	100.096	146.494	5.798	727.943	222.984	-
TOTALE	83.570.071	9.645.888	4.398.476	180.050.692	4.605.488	4.513.242

999/ 008/ 2
Allegato A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2006
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	487.423	15.850.000	71.384.080	44.379.088	839.919	5.640.644	253.745.091
ATTIVITA' PRODUTTIVE	66.386	-	-	-	-	40	455.136
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	-	-	-	-	-	1.168.931	70.706.483
GIUSTIZIA	-	-	942	-	-	4.713	7.595.126
AFFARI ESTERI	767.727	-	-	-	-	2.967	1.945.146
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	3.065	-	-	-	-	339.370	48.033.340
INTERNO	9.488	-	-	68.854	-	41.515	22.451.890
AMBIENTE E TERRITORIO	9.887	-	-	-	-	8	371.227
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	814	-	200	5.060	-	2.118	2.839.669
COMUNICAZIONI	5.939	-	-	310	-	45	192.873
DIFESA	115.383	-	4.697	67.000	-	59.836	16.320.848
POLITICHE AGRICOLE	565	-	-	-	-	429	793.462
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	597	-	9.597	2	-	237	1.368.427
SALUTE	19.730	-	-	-	-	12.987	1.236.032
TOTALE	1.487.004	15.850.000	71.398.510	44.520.314	839.919	7.273.840	428.154.450

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/008/ 3
Allegato A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2006 (MIGLIAIA DI EURO)								
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI 'ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	304.785	3.789.211	2.750.346	10.000	62.625	10.569.613	309.359	17.815.939
ATTIVITA' PRODUTTIVE	61.950	207.500	1.613.062	-	-	-	40.000	1.922.512
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	7.201	1.166.633	-	-	-	-	-	1.173.834
GIUSTIZIA	223.915	-	-	-	-	-	-	223.915
AFFARI ESTERI	6.348	-	-	-	4.442	-	-	10.790
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	24.898	2.189.414	18.606	-	120.065	-	57.000	2.419.983
INTERNO	722.948	2.404.411	-	516	-	-	-	3.127.875
AMBIENTE E TERRITORIO	38.867	645.786	-	-	-	-	-	684.653
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	501.891	1.314.574	1.576.277	14.898	-	778.440	-	4.186.080
COMUNICAZIONI	28.461	-	10.000	-	-	7.262	-	45.743
DIFESA	1.433.414	-	-	62	28.047	-	-	1.461.523
POLITICHE AGRICOLE	104.555	133.820	233.158	-	-	133.311	3.240	608.084
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	207.174	181.971	76.505	8.714	-	516	-	474.880
SALUTE	1.125	104.500	-	-	-	368	-	105.993
TOTALE	3.667.532	12.147.820	6.277.954	34.190	215.179	11.509.520	408.599	34.261.784

**B) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 2006**

999/010/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2006

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATA	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	376.434.800.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	26.384.955.229
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI	1.873.929.923
TOTALE ENTRATE FINALI	404.693.685.152
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	261.539.233.083
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	666.232.918.235
RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)	402.819.755.229 439.411.763.979
RISPARMIO PUBBLICO	404.693.685.152 477.308.112.438
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-36.592.008.750
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	404.667.421.152
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	404.693.685.152 26.284.000
SPESE FINALI	477.308.112.438 700.199.762
DI CUI: SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	476.607.912.676
INDEBITAMENTO NETTO	
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)	404.693.685.152 666.232.918.235
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	-71.940.491.524
	-261.539.233.083

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/012/1

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2006
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SPESA CORRENTI						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
ECONOMIA E FINANZE	5.142.002	150.232.808	35.644.974	756.369	72.027.646	263.803.799	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	98.141	354.521	4.074	2	-	456.738	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	344.437	69.467.858	1.213.163	1	-	71.025.459	
GIUSTIZIA	5.609.840	1.951.836	113.900	25.940	-	7.701.516	
AFFARI ESTERI	1.036.849	884.351	23.893	-	-	1.945.123	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	39.085.170	8.136.304	1.343.011	1	-	48.564.486	
INTERNO	9.315.238	12.813.927	301.665	8.745	-	22.439.575	
AMBIENTE E TERRITORIO	96.384	290.179	3.953	-	-	392.516	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	939.496	2.085.556	8.964	7.325	-	3.041.341	
COMUNICAZIONI	74.428	114.884	3.671	-	-	192.983	
DIFESA	15.468.813	254.760	293.881	288.674	-	16.326.148	
POLITICHE AGRICOLE	536.065	248.528	42.431	3.357	-	832.381	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	875.914	416.849	99.715	-	-	1.392.478	
SALUTE	171.579	1.104.666	20.955	-	-	1.297.220	
Totale	78.818.356	248.357.097	39.116.250	1.080.414	72.027.646	439.411.763	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/012/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2006
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
ECONOMIA E FINANZE	15.395.992	122	2.096.927	17.615.045	281.418.944	188.908.273	470.327.117
ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.975.305	-	-	1.975.305	2.432.043	-	2.432.043
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.947.650	-	-	1.947.650	72.973.109	-	72.973.109
GIUSTIZIA	259.904	-	-	259.904	7.961.420	-	7.961.420
AFFARI ESTERI	8.808	-	-	8.808	1.953.931	-	1.953.931
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	3.347.564	-	-	3.347.564	51.912.070	-	51.912.070
INTERNO	2.926.595	-	100.720	3.027.315	25.466.890	-	25.466.890
AMBIENTE E TERRITORIO	1.096.363	-	-	1.096.363	1.488.879	-	1.488.879
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	4.535.698	-	776.085	5.311.783	8.353.124	-	8.353.124
COMUNICAZIONI	67.742	-	-	67.742	260.725	-	260.725
DIFESA	974.160	-	-	974.160	17.300.308	-	17.300.308
POLITICHE AGRICOLE	974.647	-	133.311	1.107.958	1.940.339	-	1.940.339
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	522.866	-	188.751	711.617	2.104.095	16.533	2.120.628
SALUTE	445.114	-	-	445.114	1.742.334	-	1.742.334
Totale	34.478.428	122.126	3.295.794	37.896.348	477.308.111	188.924.806	666.232.917

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/014/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE
BILANCIO DI CASSAANNO FINANZIARIO 2006
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	408.346.003	1.920.496	1.703.891	24.993.009	145.356	1.148.807	12.127.264	10.289.905	30.987	9.621.399	470.327.117
ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.272	<<	<<	2.429.770	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.432.042
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	198.664	<<	<<	12.432.701	<<	<<	<<	<<	<<	60.341.743	72.973.108
GIUSTIZIA	17.653	<<	7.917.553	<<	<<	<<	<<	<<	<<	26.216	7.961.422
AFFARI ESTERI	1.593.852	203.595	<<	54.760	<<	<<	<<	3.475	98.248	<<	1.953.930
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.556.670	<<	<<	454.204	<<	<<	<<	<<	48.901.072	124	51.912.070
INTERNO	15.606.810	44.282	9.504.744	<<	<<	<<	<<	33.848	<<	277.406	25.486.890
AMBIENTE E TERRITORIO.	526.080	6.780	<<	<<	906.290	47.729	<<	<<	<<	<<	1.488.879
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.093.549	112.035	351.188	5.284.460	413.659	1.059.240	<<	48.529	10.460	3	8.353.123
COMUNICAZIONI	465	<<	<<	98.294	12.490	<<	<<	147.707	568	1.200	260.724
DIFESA	421.489	13.825.875	2.608.160	79.607	9.436	17.767	11.724	9.436	<<	316.814	17.300.308
POLITICHE AGRICOLE	5.417	113.646	210.356	1.431.475	179.271	<<	175	<<	<<	<<	1.940.340
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	96	<<	<<	<<	19.930	<<	<<	2.089.760	<<	823	2.120.629
SALUTE	5.467	1	<<	10	620	<<	1.702.307	<<	<<	33.929	1.742.334
TOTALE	430.374.487	16.228.710	22.295.892	47.236.290	1.687.052	2.273.543	13.841.470	12.632.480	49.041.335	70.619.657	666.232.916

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/016/1

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2006
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	17.708.608	3.178.838	251.370	88.033.600	3.358.457	2.691.772
ATTIVITA' PRODUTTIVE	81.491	19.601	4.435	207.335	2.484	74.967
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	299.533	47.999	18.030	69.162.616	273.655	54.695
GIUSTIZIA	5.142.873	1.606.755	320.407	233.959	381.756	<<
AFFARI ESTERI	871.259	192.373	14.622	22.836	73.338	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	36.528.941	987.762	2.295.855	7.705.230	4.058	695.178
INTERNO	7.470.515	1.587.115	507.424	12.565.081	179.253	10.329
AMBIENTE E TERRITORIO	55.000	180.025	3.790	122.414	<<	21.391
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	758.486	234.515	46.795	1.106.615	8.343	877.927
COMUNICAZIONI	67.732	14.909	4.136	<<	1.200	98.711
DIFESA	13.665.222	1.511.307	849.581	50.384	2.738	<<
POLITICHE AGRICOLE	468.139	60.416	29.329	180.850	289	92.246
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	829.853	86.214	47.114	324.349	77.132	15.313
SALUTE	100.182	162.438	5.796	763.700	232.384	<<
TOTALE	84.047.834	9.672.267	4.398.686	180.476.969	4.605.087	4.632.529

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 016/ 2

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2006
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	487.423	15.850.000	71.384.080	44.379.088	839.919	15.640.645	263.803.799
ATTIVITA' PRODUTTIVE	66.386	<<	<<	<<	<<	40	458.738
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	<<	<<	<<	<<	<<	1.168.931	71.025.459
GIUSTIZIA	<<	<<	1.055	<<	<<	4.713	7.701.517
AFFARI ESTERI	787.727	<<	<<	<<	<<	2.987	1.945.123
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	3.065	<<	233	<<	<<	344.165	48.564.486
INTERNO	9.488	<<	<<	68.854	<<	41.515	22.439.575
AMBIENTE E TERRITORIO	9.887	<<	<<	<<	<<	8	392.516
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	814	<<	200	5.060	<<	2.585	3.041.341
COMUNICAZIONI	5.939	<<	<<	310	<<	45	182.982
DIFESA	115.383	<<	4.697	67.000	<<	59.836	16.326.147
POLITICHE AGRICOLE	565	<<	<<	<<	<<	548	832.382
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	597	<<	9.626	2	<<	279	1.392.478
SALUTE	19.730	<<	<<	<<	<<	12.987	1.287.220
TOTALE	1.487.003	15.850.000	71.399.891	44.520.313	839.919	17.279.265	439.411.764

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/016/3

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2006
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	243.890	3.759.212	2.640.346	10.000	62.625	10.589.613	309.359	17.615.045
ATTIVITA' PRODUTTIVE	69.232	226.750	1.488.830	<<	17.000	<<	173.493	1.975.305
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	4.947	1.904.741	37.411	<<	<<	<<	550	1.947.650
GIUSTIZIA	259.898	<<	<<	<<	7	<<	<<	259.904
AFFARI ESTERI	4.366	<<	<<	<<	4.442	<<	<<	8.808
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	42.119	2.779.668	300.733	<<	120.065	<<	105.000	3.347.584
INTERNO	622.388	2.404.411	<<	516	<<	<<	<<	3.027.315
AMBIENTE E TERRITORIO	161.261	929.327	5.775	<<	<<	<<	<<	1.096.363
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	898.080	1.842.973	1.762.217	14.908	<<	781.262	12.343	5.311.763
COMUNICAZIONI	28.323	<<	32.136	<<	<<	7.282	<<	67.742
DIFESA	946.060	<<	<<	62	28.047	<<	<<	974.160
POLITICHE AGRICOLE	246.854	282.381	378.592	<<	<<	133.311	66.810	1.107.958
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	338.399	206.939	95.813	37.004	<<	816	32.646	711.618
SALUTE	3.556	441.201	<<	<<	<<	358	<<	445.114
TOTALE	3.869.362	14.777.615	6.741.853	62.490	232.165	11.512.643	700.200	37.896.348

**C) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 2006 - 2008
(a legislazione vigente)**

999/018/1

ALLEGATO C			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2006-2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)			
	2006	2007	2008
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	388.071.760	388.900.120	410.558.460
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	28.729.607	26.785.751	27.052.805
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.873.930	1.873.930	1.873.930
TOTALE ENTRATE FINALI	418.675.297	427.559.801	439.484.995
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	428.154.447	428.326.198	428.572.535
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	34.261.785	30.003.563	29.153.352
TOTALE SPESE FINALI	462.416.242	458.329.761	457.725.887
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	188.924.806	185.452.405	182.261.560
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	651.341.048	641.782.165	639.987.547
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-11.353.080	-640.326	9.038.531
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-43.740.945	-28.769.960	-18.240.892
INDEBITAMENTO NETTO	-43.357.611	-28.621.313	-18.087.245
RICORSO AL MERCATO	-232.665.751	-214.222.364	-200.502.552

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		999/020/1		
		ALLEGATO C/1		
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2008 - 2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(MIGLIAIA DI EURO)				
		2006	2007	2008
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I -	IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	197.780.020	202.922.690	210.142.440
CATEGORIA II -	TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	139.205.850	144.119.930	148.131.420
CATEGORIA III -	IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	29.092.890	29.104.500	28.834.400
CATEGORIA IV -	MONOPOLI	9.816.000	9.982.000	10.110.000
CATEGORIA V -	LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	12.177.000	12.791.000	13.340.200
	TOTALE	388.071.760	398.900.120	410.558.460
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI -	PROVENTI SPECIALI	494.630	494.630	494.630
CATEGORIA VII -	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	6.890.115	7.264.675	7.464.675
CATEGORIA VIII -	PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	391.774	391.774	391.774
CATEGORIA IX -	PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	3.841.723	3.425.823	3.425.823
CATEGORIA X -	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	4.200.599	4.214.339	4.238.079
CATEGORIA XI -	RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	10.904.867	8.988.612	9.031.726
CATEGORIA XII -	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.005.899	2.005.899	2.005.899
	TOTALE	28.729.607	26.765.751	27.052.605
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI			
CATEGORIA XIII -	VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	1.007.747	1.007.747	1.007.747
CATEGORIA XIV -	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	839.919	839.919	839.919
CATEGORIA XV -	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	26.264	26.264	26.264
	TOTALE	1.873.930	1.873.930	1.873.930
	TOTALE ENTRATE FINALI	418.675.297	427.559.801	439.484.995

999/ 022/ 1

ALLEGATO C/2		
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2006 - 2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)		
	2006	
	2007	
	2008	
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	86.201.717	86.201.717
CONSUMI INTERMEDI	8.843.048	8.843.048
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.562.740	4.562.740
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	179.445.839	179.445.839
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.867.269	3.867.269
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	3.756.437	3.756.437
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.426.300	1.426.300
RISORSE PROPRIE CEE	16.450.000	16.450.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	72.708.121	72.708.121
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	44.654.876	44.654.876
AMMORTAMENTI	839.919	839.919
ALTRE USCITE CORRENTI	6.117.522	6.117.522
TOTALE	428.154.447	428.572.535

999/022/2

ALLEGATO C/2		
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2006 - 2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)		
	2008	
	2007	
	2006	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.437.635	3.537.785
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.424.321	10.542.363
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	5.233.375	5.208.636
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	23.812	21.677
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	207.732	180.618
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	10.501.777	9.482.363
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	174.911	179.911
TOTALE	30.003.563	29.153.352
TOTALE SPESE FINALI	456.329.761	457.725.887

999/024/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2006-2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(Migliaia di euro)

MINISTERI	2006	2007	2008
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	<<	1.047	<<
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	60.597	12.750	197
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	25.228	33.859	33.859
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	3.859	9.859	9.859
MINISTERO DELL'INTERNO	25.000	1.000	<<
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	710	986	2.482
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	500	500	500
MINISTERO DELLA DIFESA	417	417	417
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	6.413	7.445	6.445
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	783	45	45
MINISTERO DELLA SALUTE	36.963	37.963	37.963
TOTALE ALLEGATO	160.470	105.871	91.767

999/026/1		ALLEGATO C/3		
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2006- 2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE				
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE				
(Migliaia di euro)				
MINISTERI	2006	2007	2008	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	452.159	399.144	243.144	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7.000	<<	<<	
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	7.900	7.900	7.900	
TOTALE ALLEGATO	467.059	407.044	251.044	

**D) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 2006 - 2008
delle Aziende autonome**

999/054/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2006 - 2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)			
	2006	2007	2008
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.327.597	1.359.517	1.390.728
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.000	13.000	13.000
TOTALE	1.340.597	1.372.517	1.403.728
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.293.505	1.326.643	1.357.058
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	47.092	45.873	46.671
TOTALE	1.340.597	1.372.517	1.403.728
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE			
	>>	>>	>>
TOTALE COMPLESSIVO SPESE			
	1.340.597	1.372.517	1.403.728
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	47.092	45.873	46.671
SALDO NETTO DA FINANZIARE	>>	>>	>>
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

999/056/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2006 - 2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO - ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE (MIGLIAIA DI EURO)			
	2006	2007	2008
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.143.899	1.166.729	1.196.901
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	27.950	28.000	28.000
CATEGORIA III - REDDITI	115.748	122.788	125.828
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	40.000	40.000	40.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	1.327.597	1.359.517	1.390.728
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	13.000	13.000	13.000
TOTALE TITOLO II	13.000	13.000	13.000
TOTALE	1.340.597	1.372.517	1.403.728

999/ 068/ 1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2006 - 2008 - A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DI SPESE PER CATEGORIE (MIGLIAIA DI EURO)			
	2006	2007	2008
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	310.937	313.003	317.836
CONSUMI INTERMEDI	474.662	485.291	498.409
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2	2	2
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	437.815	457.647	469.469
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.590	14.201	14.842
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	>>	>>	>>
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	43.500	43.500	43.500
AMMORTAMENTI	13.000	13.000	13.000
ALTRE USCITE CORRENTI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	1.283.505	1.326.643	1.357.058
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	47.092	45.873	46.671
TOTALE TITOLO II	47.092	45.873	46.671
TOTALE	1.340.597	1.372.517	1.403.728

**E)- Quadro generale riassuntivo del
bilancio pluriennale programmatico
per il triennio 2006 - 2008**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2006-2008 (Al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)							
(in miliardi di euro)							
	Consuntivo 2004	LB 2005	DLB 2006	LB 2006	2007	2008	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie <i>In % sul PIL</i>	346.5 25.6	350.7 25.3	352.1 24.5	363.7 25.3	366.0 24.6	378.0 24.5	2.0
Altre Entrate <i>In % sul PIL</i>	34.1 2.5	34.6 2.5	31.9 2.2	30.6 2.1	32.0 2.2	35.0 2.3	7.0
ENTRATE FINALI <i>In % sul PIL</i>	380.6 28.2	385.3 27.8	384.0 26.7	394.3 27.5	398.0 26.7	413.0 26.8	2.4
Spese correnti netto interessi <i>In % sul PIL</i>	288.5 21.3	321.8 23.3	322.5 22.5	327.4 22.8	340.0 22.8	345.0 22.4	2.7
Interessi <i>In % sul PIL</i>	71.3 5.3	71.3 5.2	71.5 5.0	71.4 5.0	70.0 4.7	69.0 4.5	-1.7
Spese in conto capitale <i>In % sul PIL</i>	51.8 3.8	40.9 3.0	41.1 2.9	32.1 2.2	36.3 2.4	38.7 2.5	9.8
SPESE FINALI <i>In % sul PIL</i>	411.6 30.5	434.0 31.4	435.1 30.3	430.9 30.0	446.3 30.0	452.7 29.3	2.5
RISPARMIO PUBBLICO <i>In % sul PIL</i>	19.5 1.4	-15.3 -1.1	-16.8 -1.2	-6.4 -0.4	-13.9 -0.9	-2.9 -0.2	
SALDO NETTO DA FINANZIARE <i>In % sul PIL</i>	-31.0 -2.3	-48.7 -3.5	-51.1 -3.6	-36.6 -2.5	-48.3 -3.2	-39.7 -2.6	
AVANZO PRIMARIO <i>In % sul PIL</i>	40.3 3.0	22.6 1.6	20.4 1.4	34.8 2.4	21.7 1.5	29.3 1.9	
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE <i>In % sul PIL</i>	-24.6 -1.8	-44.2 -3.2	-46.7 -3.3	-32.6 -2.3	-43.3 -2.9	-34.7 -2.2	
PIL ai prezzi di mercato	1.351.3	1.384.0	1.436.1	1.435.4	1.488.3	1.543.6	

Gli allegati 1 e 2 nonché le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono stati approvati nel testo del Governo (si veda lo stampato n. 3614), con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 3614-bis), dalla Seconda Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 3614-ter) e dalla Terza Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 3614-quater).